



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte d'appello
VENEZIA

PROTOCOLLO D'INTESA

(ai sensi dell'art. 166-bis disp. att. c.p.p.)

tra

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

e

I PROCURATORI DELLA REPUBBLICA
PRESSO I TRIBUNALI DEL DISTRETTO DI VENEZIA

Premesso che il decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 11, contenente modifiche ai giudizi di impugnazione, ha introdotto le seguenti nuove disposizioni:

- l'**art. 593-bis c.p.p.** (*Appello del pubblico ministero*), che al comma 2 prevede:
«2. Il procuratore generale presso la corte d'appello può appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento»;
- l'**art. 166-bis disp. att. c.p.p.** (*Poteri del procuratore generale in materia di impugnazione delle sentenze di primo grado*):
«1. Al fine di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado, il procuratore generale presso la corte d'appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto».

rilevato che occorre promuovere intese o altre forme di coordinamento tra il Procuratore generale e i Procuratori della Repubblica del distretto affinché il primo sia tempestivamente informato delle determinazioni dei Procuratori della Repubblica in ordine all'eventuale impugnazione della sentenza di primo grado, al fine di evitare che il termine a disposizione del Procuratore generale per l'impugnazione decorra inutilmente ovvero che questi rediga motivi d'appello inutilmente;

considerato che la Procura generale riceve comunicazione delle sentenze di primo grado ai fini del visto, con relativa trasmissione delle stesse;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- 1) Al momento dell'apposizione del visto, il Procuratore generale individua le sentenze meritevoli, a suo giudizio, di appello e le segnala al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, invitandolo a comunicare nei cinque giorni successivi se intenda proporre impugnazione avverso la sentenza segnalata.
- 2) Se il Procuratore della Repubblica comunica che intende proporre impugnazione, provvederà alla redazione dei motivi di appello; se comunica che non intende proporre impugnazione, alla redazione dei motivi di appello provvederà il Procuratore generale.
- 3) Il Procuratore della Repubblica specificherà per quali capi della sentenza e nei confronti di quali soggetti intende appellare e per quali prestare acquiescenza, indicando succintamente se intende impugnare nel merito o soltanto per la determinazione della pena o – qualora vi sia stata derubricazione – per chiedere l'affermazione di responsabilità in merito all'originario titolo di reato. In tali casi la Procura della Repubblica trasmetterà alla Procura generale copia dell'atto di appello immediatamente dopo il deposito.
- 4) La segnalazione del Procuratore generale, come da modulo predisposto, dovrà contenere:
 - a) l'indicazione del numero della sentenza e del giudice che l'ha pronunciata;
 - b) la data dell'udienza (per agevolare l'individuazione del pubblico ministero che ha formulato le conclusioni);
 - c) l'indicazione del numero del registro notizie di reato (per agevolare l'individuazione del pubblico ministero che ha svolto le indagini);
 - d) i nomi degli imputati.
- 5) Le comunicazioni tra la Procura generale e le Procure della Repubblica saranno effettuate agli indirizzi di posta elettronica certificata dedicati.
- 6) Nell'ufficio della Procura generale l'indirizzo di posta certificata è il seguente: penale.pg.venezia@giustiziacert.it
- 7) Ogni Procura del distretto indicherà al più presto l'indirizzo di posta certificata da utilizzare per le comunicazioni relative al presente protocollo.
- 8) Nei casi di urgenza le segnalazioni potranno essere effettuate anche telefonicamente.
- 9) La mancata risposta da parte del pubblico ministero di primo grado all'indirizzo di posta certificata, nel termine indicato di cinque giorni,

comporta acquiescenza, fermo restando che di regola le determinazioni del Procuratore della Repubblica saranno espressamente comunicate.

10) Resta salva la possibilità per il Procuratore della Repubblica di comunicare di propria iniziativa al Procuratore generale, entro cinque giorni dal deposito della motivazione della sentenza, di avere proposto o di voler proporre appello, specificando a quali capi della sentenza l'appello si riferisce.

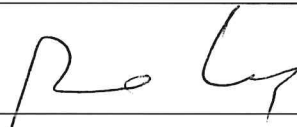
11) Si procederà all'eventuale revisione del presente protocollo entro la fine del corrente anno.

Venezia, 27 marzo 2018

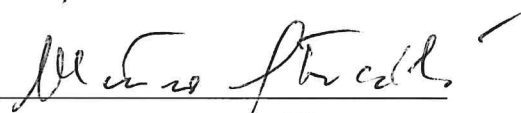
Il Procuratore generale, dott. Antonio Mura



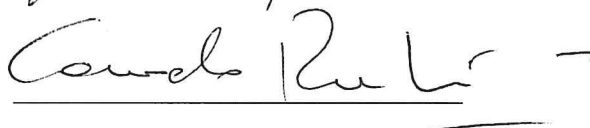
Il Procuratore della Repubblica
di Belluno, dott. Paolo Luca



Il Procuratore della Repubblica
di Padova, dott. Matteo Stuccilli



Il Procuratore della Repubblica
di Rovigo, dott. Carmelo Ruberto



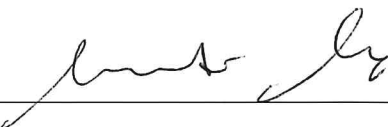
Il Procuratore della Repubblica
di Treviso, dott. Michele Dalla Costa



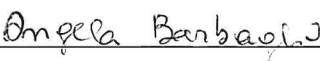
Il Procuratore della Repubblica
di Venezia, dott. Bruno Cherchi



Il Procuratore della Repubblica per i minorenni
di Venezia, dott. Mansueto Crepaz



Il Procuratore della Repubblica
di Verona, dott.ssa Angela Barbaglio



Il Procuratore della Repubblica
di Vicenza, dott. Antonino Cappelleri

